

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA -
RICORSO

Per:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
ANDREINI	AGNESE	NDRGNS80D64I155M
ARCANGELI	SIMONETTA	RCNSNT67A52L1820
BARTOLETTI	ANTONELLA	BRTNNL63R61A234U
BECCACCI	LUCIA	BCCLCU63C63D612Z
BRAGA	ELENA	BRGLNE80E46A059L
BUFFETTI	EMANUELA	BFFMNL61H51D858P
CAMILLETTI	SIMONA	CMLSMN74H68A390U
CANGI	SABRINA	CNGSRN69T67G653K
CANOSCI	CHIARA	CNSCHR81C48F155K
CECCHI	ROBERTA	CCCRRT74T65G713L
COncA	LUISA	CNCLSU74M46A115O
D'ANGELO	CLEMENTINA MARIA ROSARIA	DNGCMN61C43B522R
DE BONIS	MARIA DONATA	DBNMDN76C46G942N
DI PATTI	ELISABETTA	DPTLBT82E53G273E
FALCO	BRUNELLA	FLCBNL65H60D005S
FRANZESE	FRANCESCA	FRNFNC75D59F924N
GLIGORA	DOMENICA	GLGDNC62A42B099V
IAMMARINO	MARIA	MMRMRA68E45C129C
IZZO	MARIA	ZZIMRA74A63F8390
MADDALUNO	ROSA	MDDRSO63R42F839Y
MOROSSETTI	SARA	MRSRSA82568H501V
ORGANTINI	SARA	RGNSRA74E53H769X
PAGLIAI	CATERINA	PGLCRB61M51G713C
PALEI	ILARIA	PLALRI83H63F799Q
PASCALI	LUCIA ANNA LORENA	PSCLNN75M49S862M
PLATANINO	ROSA	PLTRSO63P43A294W
PODDA	CORRADO	PDDCRD81B27B354J
RAFFAELE	ROSARIA	RFFRSR67T70F158P
ROMEO	CONSIGLIA	RMOC SG67E52F839K
RUSSO	STEFANIA	RSSSFN78B47493L
SCARINO	ANTONETTA	SCRNNT75H58A390Y
SILVESTRI	GIUSEPPINA	SLVGPP76P47G792L
URGESE	VINCENZA	RGSVCN70M61B180M

tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli
Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri (cf: BRSSTT66S53D612T email:

isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it - fax 055588820) e Francesco Americo (cf: MRCFNC77C14D643F – pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696708512), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via Cosseria n. 2, come da mandati in calce al ricorso

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR) (cf. 80185250588)**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica;

PER L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ EX ART. 31 C.P.A.
E/O PER L'ANNULLAMENTO

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni relativamente *"all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – trasferimenti da una provincia all'altra"*, nella parte in cui non prevede l'inserimento a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento, dei titolari di diploma magistrale ante 2001/2002;
- del medesimo decreto nella parte in cui richiama il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 01 aprile 2014 n. 235 recante “disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2016”; già annullato in parte qua dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015;
- dell'art. 6 del medesimo Decreto denominato “conferma dell'iscrizione con riserva – scioglimento della riserva”, nella parte in cui non prevede l'inserimento, a pieno titolo, dei titolari di diploma magistrale ante 2001/2002;
- dell'art. 9 del D.M. n.379/2019, recante “modalità di presentazione delle domande” nella parte in cui prevede che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica.
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ivi compresi tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi successivamente alla legge n. 296/2006 e le stesse graduatorie ad esaurimento già pubblicate senza l'inserimento in terza fascia dei ricorrenti.

-

PREMESSE IN FATTO

1) I ricorrenti sono tutti in possesso del diploma di Scuola Magistrale o di Istituto Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ed hanno inoltrato la richiesta di inserimento nelle GAE per le classi di concorso e le province di seguito indicate:

COGNOME	NOME	CLASSE DI CONCORSO	PROVINCIA SCELTA
ANDREINI	AGNESE	AAAA/EEEE	AREZZO
ARCANGELI	SIMONETTA	AAAA/EEEE	ROMA
BARTOLETTI	ANTONELLA	AAAA/EEEE	FIRENZE
BECCACCI	LUCIA	AAAA/EEEE	FIRENZE
BRAGA	ELENA	AAAA	ROVINGO
BUFFETTI	EMANUELA	AAAA	AREZZO
CAMILLETTI	SIMONA	AAAA/EEEE	AREZZO
CANGI	SABRINA	AAAA/EEEE	AREZZO
CANOSCI	CHIARA	AAAA/EEEE	AREZZO
CECCHI	ROBERTA	AAAA/EEEE	PISTOIA
CONCA	LUISA	AAAA/EEEE	BARI
D'ANGELO	CLEMENTINA MARIA ROSARIA	AAAA/EEEE	RIMINI
DE BONIS	MARIA DONATA	AAAA	AREZZO
DI PATTI	ELISABETTA	AAAA/EEEE	PALERMO
FALCO	BRUNELLA	AAAA/EEEE	AREZZO
FRANZESE	FRANCESCA	AAAA/EEEE	AREZZO
GLIGORA	DOMENICA	AAAA/EEEE	PISTOIA
IAMMARINO	MARIA	AAAA/EEEE	SIENA
IZZO	MARIA	AAAA/EEEE	AREZZO
MADDALUNO	ROSA	AAAA/EEEE	SIENA
MOROSSETTI	SARA	AAAA/EEEE	ROMA
ORGANTINI	SARA	AAAA/EEEE	AREZZO
PAGLIAI	CATERINA	AAAA/EEEE	PISTOIA
PALEI	ILARIA	AAAA/EEEE	AREZZO
PASCALI	LUCIA ANNA LORENA	AAAA/EEEE	ROMA
PLATANINO	ROSA	AAAA/EEEE	SIENA
PODDA	CORRADO	AAAA/EEEE	CAGLIARI
RAFFAELE	ROSARIA	AAAA/EEEE	ROMA
ROMEO	CONSIGLIA	AAAA/EEEE	AREZZO
RUSSO	STEFANIA	AAAA/EEEE	AREZZO
SCARINO	ANTONIETTA	AAAA/EEEE	AREZZO
SILVESTRI	GIUSEPPINA	AAAA/EEEE	SIENA
URGESE	VINCENZA	AAAA/EEEE	BRINDISI

2) In base alla legge, detti titoli di studio, in quanto aventi valore abilitante, avrebbero dovuto consentire di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbero dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui alla L. n.124/1999 ex art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004, nonché all'inserimento nelle graduatorie di Istituto nella fascia II dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia o primaria.

3) Solo con il decreto n. 353 del 22 maggio 2014 e con D.m. n. 308 del 15 maggio 2014, è

stato previsto per la prima volta il valore abilitante del diploma magistrale ante 2001/2002 ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca (da ora MIUR) piuttosto che prevedere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha riconosciuto loro soltanto la possibilità di inserirsi nelle graduatorie di istituto di seconda fascia.

4) Per diversi anni il MIUR ha assunto provvedimenti che non hanno mai previsto l'inserimento dei diplomati magistrali in questione nelle GAE. Tra i tanti, il D.M. 235/2014, previsto per l'aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/17, è stato emanato in assenza di tale previsione. Tuttavia, detto DM è stato annullato, in parte de qua dal Consiglio di Stato con sentenza definitiva n. 01973/2015 del 16 aprile 2015 passata in giudicato. I giudici di Palazzo Spada, infatti, con la decisione precitata, hanno annullato il DM n. 235/2014 nella parte in cui ha impedito, ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (come gli attuali ricorrenti), l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

5) Anche con i successivi decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE, il MIUR ha continuato ad avere una condotta inadempiente, anch'essa censurata dinanzi ai Giudici amministrativi che, con diversi provvedimenti sia cautelari sia di merito, hanno riconosciuto il legittimo interesse di detti diplomati ad essere inseriti nelle GAE nonché ad essere individuati quali destinatari di contratti di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato.

6) In particolare, nelle decisioni del giudice amministrativo è stato rilevato che «..con riferimento alla domanda di annullamento DM n. 325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'art. 5 che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al d.m. MIUR n. 235/2014 e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati». Di recente il TAR Lazio con sentenza n. 14303 del 08.10.2015 è intervenuto nel merito della vicenda: «[...] considerato pertanto che il DM: n. 235/2014 di cui al DM impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti – è stato annullato in parte de qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta, da parte del Collegio in analogo e precedente contenzioso, operare erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione».

7) Il Consiglio di Stato, con diverse sentenze (sentenza n. 3628/2015, nn. 3673 e 3675/2015, n. 3788/2015, 4232/2015, n. 5439/2015) era anch'esso intervenuto positivamente sulla questione affermando i seguenti principi: «**Risulta fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie (GAE), la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.** [...] Né diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ed il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso dell'abilitazione all'insegnamento. In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado della tabella allegata, come previsto dall'art. 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n. 143/2004, integrata dalla legge n. 186/2004 e modificato dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso art. 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare

soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti».

8) In conclusione, secondo il Consiglio di Stato «...all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti ed attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie».

9) L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata ad affermare un principio di diritto rispetto alla questione qui esaminata, con ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016, aveva confermato il legittimo interesse dei diplomati magistrali ante 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

10) Soltanto con le sentenze nn. 11/2017 e 4 e 5 del 27.02.2019 l'Adunanza Plenaria ha smentito la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, nonostante l'univoco tenore letterale dell'art. 15, comma 7, DPR 23 luglio 198, n. 323, sancisca testualmente: "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare".

11) Tali pronunce sono state impugnate dinanzi la Corte di Cassazione ed attualmente i giudizi sono pendenti in attesa di essere decisi. I ricorrenti, hanno interesse ad impugnare il decreto di aggiornamento delle GAE per tutte le motivazioni che si andranno di seguito ad esporre.

12) Gli impugnati atti e tra di essi il D.M. n. 374/2019 e gli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe devono ritenersi illegittimi per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

In via preliminare:

Sulla specifica questione si evidenzia che la giustizia amministrativa non si è conformata all'interpretazione *"comunitariamente"* orientata della normativa interna derivante dal tenore lessicale delle norme di cui si è denunciata la violazione e imposta dal principio di supremazia dell'ordinamento dell'Unione Europea.

Invero l'art. 1, comma 605, lett. C) della L. n. 296/2006 e l'art. 15 del D.p.r. n. 323/88, laddove interpretati nel senso di precludere l'inserimento in GAE degli insegnanti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 (in quanto asseritamente privi di un titolo con *"valore abilitante"*) o laddove interpretati nel senso di subordinare il loro inserimento nelle (sole) GAE alla partecipazione a ulteriori sessioni di abilitazione o al conseguimento della laurea in scienze della formazione, si porrebbero in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea.

Le due sentenze nn.rr. 11/2017 e 4/2019 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato hanno, in sintesi, affermato il riconoscimento del valore abilitante *"solo in via strumentale"* basato non sulla base di un'interpretazione *"sistematica"* bensì sul mero *"dato testuale"*, dell'art.15, comma 7 del D.p.r. n.323/1998, per la sola partecipazione ai concorsi ordinari e all'abilitazione all'insegnamento. (cfr. p. 38 della sentenza nr.4/2019). Tale statuizione ha tenuto conto della riforma della L.341/1990 per coloro che non fossero entrati nei ruoli alla data del d.m.10.03.1997.

Successivamente, con d.l. nr. 87/2018, convertito con L. nr. 96/2018, all'art. 4 è stato autorizzato un concorso *"straordinario"*, anche per i diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo ante l'a.s. 2001/02 con almeno due anni di servizio prestato nell'ottennio 2010/11-2017/18, bandito con i successivi due decreti del 17.10.2018 e del 9.11.2018, che non

ha previsto una prova selettiva, bensì una prova orale da cui far discendere una graduatoria regionale ai fini delle assunzioni nei ruoli.

Quindi il suddetto titolo magistrale è stato considerato, di fatto, abilitante ma limitatamente alla sola partecipazione al citato concorso straordinario.

Pertanto, le suddette decisioni appaiono lesive delle norme di diritto dell'Unione che, indirettamente, la nostra Carta costituzionale prevede di tutelare.

++++

**D) VIOLAZIONE del principio dell'equo processo e della certezza del diritto, tutelato
gli artt. 6 e 13 della CEDU., in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo 1
alla Convenzione e dell'art. 47 e 52 della CDFUE.**

I provvedimenti impugnati sono lesivi degli artt. 6 e 13 della CEDU., in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo 1 alla Convenzione, nella parte in cui non sarebbe stata concessa ai ricorrenti una tutela effettiva e sufficiente contro l'arbitrio dello Stato italiano.

Risulta lesa il diritto dei ricorrenti «a un processo equo osservante della sola preminenza del diritto», nonché il diritto al rispetto «dell'obbligo della parità delle armi» considerato che il MIUR ha avuto la possibilità di precludere ai ricorrenti non solo l'accesso alle GAE, ma anche all'insegnamento, benché questi avesse esaurito il suo potere discrezionale, essendogli stata preclusa una riedizione del potere sulla medesima fattispecie per effetto dell'annullamento del DM. n. 235/2014 disposto dal Consiglio di Stato.

Invero, la **VI Sezione del Consiglio di Stato** ha, costantemente, sottolineato che:

*«...l'art. 344, per i docenti nelle scuole materne e l'art. 194 del Dlg. n. 197/2004, per quelli nella scuola primaria hanno indicato nei rispettivi diplomi il titolo d'abilitazione all'insegnamento in tali due gradi scolastici, cui fa eco l'art. 402, c. 1 del Dlg 197/1994, ... dal canto suo, la tabella di valutazione dei titoli per avere l'inserimento nella III fascia delle GAE, allegata al **DL. n. 97/2004**, prevede tra l'altro, al § A) (Titoli abilitanti di accesso alla graduatoria), pure il titolo abilitante comunque posseduto, senza preclusioni espresse verso i diplomi **magistrale** o di scuola materna; ... destinatari della III fascia, per effetto dell'art. 1 del DL 97/2004 e secondo l'art. 1, c. 695 della l. 662/2006, sono adesso anche i docenti **comunque** abilitati, quindi pure coloro in possesso d'un titolo abilitante, come gli ricorrenti, nei sensi fin qui visti»¹.*

¹ Così, da ultimo: **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 217 del 16.1.2018**, Presidente Dott. Sergio Santoro, Estensore Dott. Silvestro Maria Russo, **altri componenti Collegio** Dott. Bernhard Lageder, Dott. Vincenzo Lopilato e Dott. Marco Buricelli, e in termini: **Cons. Stato. Sez. VI Sentenza n. 3628 del 21.7.2015** - Presidente Dott. Luciano Barra Caracciolo, Estensore Dott. Carlo Mosca, **altri componenti Collegio** Dott. Roberto Giovagnoli, Dott.ssa Gabriella De Michele, Dott. Bernhard Lageder, **Cons. Stato. Sez. VI Sentenza n. 3673 del 27.7.2015** - Presidente Dott. Luciano Barra Caracciolo, Estensore Dott. Carlo Mosca, **altri componenti Collegio** Dott. Roberto Giovagnoli, Dott.ssa Gabriella De Michele, Dott. Bernhard Lageder, **Sentenza n. 3675 del 27.7.2015**, Presidente Dott. Stefano Baccarini, Estensore Dott. Claudio Contessa, **altri componenti Collegio** Dott. Roberto Giovagnoli, Dott. Sergio De Felice, Dott. Carlo Mosca, **Sentenza n. 3788 del 3.8.2015**, Presidente Dott. Luciano Barra Caracciolo, Estensore Dott. Carlo Mosca, **altri componenti Collegio** Dott. Roberto Giovagnoli, Dott.ssa Gabriella De Michele, Dott. Bernhard Lageder, **Sentenza n. 4232 del 10.9.2015**, Presidente Dott. Luciano Barra Caracciolo, Estensore Dott. Carlo Mosca, **altri componenti Collegio** Dott. Roberto Giovagnoli, Dott.ssa Gabriella De Michele, Dott. Bernhard Lageder, **Cons. Stato. Sez. VI sentenza n. 5439 del 2.12.2015**, Presidente Dott. Filippo Patroni Griffi, Estensore Dott. Giulio Castriota Scanderbeg, **altri componenti del Collegio** Dott. Claudio Contessa, Dott. Vincenzo Lopilato, Dott. Marco Buricelli, e **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 217 del 16.1.2018**, Presidente Dott. Sergio Santoro, Estensore Dott. Silvestro Maria Russo, **altri componenti Collegio** Dott. Bernhard Lageder, Dott. Vincenzo Lopilato e

Lo Stato italiano avrebbe dovuto prevedere un procedimento giudiziario con le dovute garanzie processuali tali da consentire ai Giudici nazionali di dirimere, equamente ed efficacemente, le controversie tra i privati cittadini e la pubblica amministrazione datrice di lavoro (cfr. Corte EDU. Kotov c. Russia 3 aprile 2012, ricorso 54522/2000, § 117, Anheuser Busch Inc. c. Portogallo, ricorso 73049/01 § 83, Corte EDU. Jokela c. Finlandia, ricorso 28856/95 § 45, e Corte EDU. Zehentner c. Austria 16.7.2009, ricorso 20082/2002 § 73), fornendo idonee garanzie per la protezione contro l'arbitrio dell'Amministrazione (cfr. in tal senso oltre alle sentenze già cit. Corte EDU. Hentrich v. France e Corte EDU. Sovtransavto Holding c. Ucraina, ricorso 48553/95 § 96).

Per tali ragioni lo Stato italiano ha violato i principi **del diritto ad un processo equo e il diritto ad un ricorso effettivo consacrati negli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU** (cfr. Corte EDU Aksoy c/Turchia, 18 dicembre 1996, §§ 93 e ss.) e recepiti dagli **artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**, in quanto soltanto dopo la decisione dell'Adunanza Plenaria è stata negato il valore del diploma magistrale così come richiamato dalle numerose pronunce del giudice amministrativo di primo e di secondo grado; sul punto si potrebbe ritenere altresì violato l'obbligo, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, di rispettare «*i principi della parità delle armi, del contraddittorio*».

Anche per questi motivi pendono presso le SS.UU. della Corte di Cassazione due ricorsi che hanno eccepito alcuni vizi delle pronunce del massimo organo di giustizia amministrativa, posto che: *"È configurabile omissione di esercizio del potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato, come tale sindacabile dalle sezioni unite della Corte di cassazione, qualora la sentenza sia destinata ad esplicare i propri effetti in maniera contrastante con una norma sovranazionale (nella specie, della convenzione europea dei diritti dell'uomo) cui lo Stato italiano è tenuto a dare applicazione."* (così, da ultimo, Cass.sez. un., 08/04/2016, n. 6891, in *Foro it.* 2016, 5, I, 1667, che rimarca come la violazione della CEDU. *"rientra in uno di quei "casi estremi" in cui il giudice adotta una decisione anomala o abnorme, omettendo l'esercizio del potere giurisdizionale per errores in indicando o in procedendo, che danno luogo al superamento del limite esterno (v. S.u. 4.02.14 n. 2403)"*).

Relativamente al ricorso iscritto al **r.g. 12238/2018 delle SS.UU. della Corte di Cassazione**, ai sensi degli artt. 91-110 e 111 c.p.a., sono state rilevate diverse violazioni di legge per le quali si è in attesa di giudizio.

Dunque, lo Stato italiano e le due pronunce sopra richiamate, hanno vanificato le sentenze con le quali lo stesso Consiglio di Stato aveva annullato il DM. n. 235/2014, riconoscendo la natura abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001/02 con conseguente diritto all'inserimento nelle GAE.

Come noto **l'art. 52** («*Portata e interpretazione dei diritti e dei principi*») della **Carta dei diritti fondamentali** dell'Unione europea sancisce che «*laddove la presente Carta contenga DIRITTI CORRISPONDENTI a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il significato e la portata degli stessi sono uguali a*

Dott. Marco Buricelli. Riconoscono inoltre la natura abilitante del diploma magistrale Sezione n. 5388/2016 del 19-12-2016 **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 1454 del 30.03.2017**, Presidente Dott. Maruotti, Estensore Dott. Gambato Spisani, **altri componenti Collegio** Dott. Russo, dr. Lopilato e dr. Mele, **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 1482 del 30.03.2017**, Presidente Dott. Santoro, Estensore Dott. Gambato Spisani, **altri componenti Collegio** Dott. Russo, dr. Lopilato e dr. Mele, **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 2094 del 08.05.2017**, Presidente Dott. Sergio Santoro, Estensore Dott. Francesco Mele, **altri componenti Collegio** Dott. Bernhard Lageder, Dott. Dario Simeoli e Dott. Oreste Mario Caputo, **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 4515 del 4.08.2017**, Presidente Dott. Barra Caracciolo, Estensore Dott. Bernhard Lageder, **altri componenti Collegio** Dott. Russo, dr. Buricelli e dr. Volpe, **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 5223 del 13.11.2017**, Presidente Dott. Sergio Santoro, Estensore Dott. Francesco Mele, **altri componenti Collegio** Dott. Bernhard Lageder, Dott. Vincenzo Lopilato e Dott. Oreste Mario Caputo.

quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa».

Risulta decisiva la circostanza che la **Corte Europea dei diritti dell'uomo** ha, costantemente, ritenuto che “71. Il problema che nella specie si pone è quello di un **processo giusto** e, secondo la Corte, vi è responsabilità dello Stato sia nella sua qualità di legislatore, laddove altera il processo o influisce sulla conclusione giudiziaria della controversia, sia nella sua espressione di potere giudiziario, laddove influisce sull'equità del procedimento nel quadro delle controversie di diritto privato in particolare. 72. La Corte rammenta che nell'ambito di controversie di carattere privato, il principio dell'eguaglianza delle armi implica l'obbligo di offrire a ciascuna delle parti in causa la possibilità di presentare le sue ragioni in condizioni non svantaggiate rispetto a quelle di cui gode il suo avversario”, (**Corte Europea arrêts Arnolin et autres et 24 autres affaires c. France**, nos 20127/03, 31795/03, 35937/03, 2185/04, 4208/04, 12654/04, 15466/04, 15612/04, 27549/04, 27552/04, 27554/04, 27560/04, 27566/04, 27572/04, 27586/04, 27588/04, 27593/04, 27599/04, 27602/04, 27605/04, 27611/04, 27615/04, 27632/04, 34409/04 et 12176/05 del 9 aprile 2007, e **Aubert et autres et 8 autres affaires c. France**, nn. 31501/03, 31870/03, 13045/04, 13076/04, 14838/04, 17558/04, 30488/04, 45576/04 et 20389/05 del 9 aprile 2007, **Maurice c. Francia** [GC], n. 11810/03 del 6 ottobre 2005, §§ 90 e 93, CEDH 2005-IX, **Lecarpentier ed altro c. Francia**, n. 67847/01, §§ 48, 51 e 52, 14 febbraio 2006, **affaire SCM Scanner de l'ouest lyonnais et autres c. France**, del 21 settembre 2007, § 28.)

L'art. 6 della CEDU, quindi, preclude qualsiasi intromissione nelle cause in cui lo Stato sia parte processuale e il diritto alla tutela giurisdizionale, riconosciuto dall'art. 47 CDFUE, deve essere definito con riferimento al significato e alla portata conferiti a tale diritto dalla CEDU negli artt. 6 e 13 (v. art. 52, n. 3, CDFUE).

Per le medesime ragioni risulta, altresì, violato anche il “**principio della certezza del diritto**” il quale “*esige, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano comportare conseguenze sfavorevoli in capo ai singoli e alle imprese*”, (così: **Corte di Giustizia CE, sentenza 7 giugno 2005, causa C-17/03 e, in termini, tra le tante, Corte di Giustizia CE, sentenze 13.3.2008, C-383/06, 384/06 e 385/06; 9.10.2001, C- 80/99, 81/99 e 82/99; 21.9.1983 C-205/82 e 215/82; 27.9.1979, C-230/78**).

Con univoco insegnamento la Corte EDU ha ribadito l'affermazione dei suddetti principi statuendo che: «35. La Corte rammenta anzitutto che il diritto a un processo equo deve essere interpretato alla luce del preambolo della Convenzione, che enuncia la preminenza del diritto come elemento del patrimonio comune degli Stati contraenti. Ora, uno degli elementi fondamentali della preminenza del diritto è il **principio della certezza dei rapporti giuridici** (**Brumărescu c. Romania** [GC], n. 28342/95, § 61, CEDU 1999 VII), che tende soprattutto a garantire alle persone soggette alla giustizia una **certa stabilità delle situazioni giuridiche e a favorire la fiducia del pubblico nella giustizia** (**Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia** [GC], n. 13279/05, § 57, 20 ottobre 2011, e **Agrokompleks c. Ucraina**, n. 23465/03, § 144, 6 ottobre 2011). 36. Questo principio è implicito in tutti gli articoli della Convenzione e costituisce uno degli elementi fondamentali dello Stato di diritto (si vedano, tra altre, **Beian c. Romania** (n. 1), n. 30658/05, § 39, CEDU 2007-XIII (estratti); **Iordan Iordanov e altri c. Bulgaria**, n. 23530/02, § 47, 2 luglio 2009; e **Ştefănică e altri c. Romania**, n. 38155/02, § 31, 2 novembre 2010). In effetti, l'incertezza – che sia legislativa, amministrativa o attinente alle pratiche applicate dalle autorità – è un fattore di cui si deve tenere conto per valutare la condotta dello Stato (**Păduraru c. Romania**, n. 63252/00, § 92, CEDU 2005-XII (estratti); **Beian** (n. 1), sopra citata, § 33; e **Nejdet Şahin e Perihan Şahin**, sopra citata, § 56)» (così Corte EDU sentenza 5 ottobre 2017 **Mazzeo c. Italia** n.32269/2009, nonché, in termini: Corte EDU- **Beian contro Romania** n. 30658/05 del 2.12.2007, §§ 34 e 40).

Sotto tale diverso profilo si denuncia la violazione del diritto dell'Unione.

II) VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 E 5 DELL'ACCORDO QUADRO DEL 18.3.99 SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO E DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 28 GIUGNO 1999/70/CEE

La violazione della Clausola 4 rinviene dal fatto che irragionevolmente i ricorrenti, in quanto esclusi dalle Gae resteranno, “*sine die*”, docenti precari assunti con contratti a termine, quindi, discriminati rispetto a coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato in relazione alle «*condizioni di impiego*».

Come noto la CGUE ha sottolineato che **la disposizione in epigrafe vieta le discriminazioni inerenti alle condizioni relative alla cessazione di un contratto a tempo determinato.**

Sul punto, convergono le conclusioni presentate dall'avv. *Generale Eleanor Sharpston* nella Causa Margarita Isabel Vega González C-158/16, paragrafo 25, nonché, in senso conforme, la sentenza del 14 settembre 2016, de Diego Porras, C-596/14, Sentenza del 12 dicembre 2013, Carratù, C-361/12, e la sentenza del 13 marzo 2014, **Nierodzik, C-38/13, paragrafo 23 per cui** “*L'accordo quadro, in particolare la sua clausola 4, mira a dare applicazione al suddetto principio nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05, Racc. pag. I-7109, punto 37, nonché Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, cit., punto 48)*”.

Nel caso in esame, in effetti, i ricorrenti, qualora non potessero beneficiare dell'inserimento nelle GAE perderebbero la possibilità di essere immessi nei ruoli in quanto estromessi ingiustamente dalle suddette graduatorie e quindi sarebbero discriminati rispetto ai docenti stabilizzati “*comparabili*” con grave pregiudizio in termini di tutele giuridiche ed economiche oltre che previdenziali ed assistenziali.

In effetti i ricorrenti che sono docenti precari, cd. “*storici*”, si vedono discriminati in termini di “*condizioni di impiego*” (basti pensare ad alcune indennità, quali ad esempio la cd. retribuzione professionale dei docenti, se la supplenza è stata conferita su più contratti, la retribuzione dei mesi estivi, prevista per i docenti di ruolo, il “*bonus docenti*” sul merito previsto per i soli docenti di ruolo, ai sensi del comma 126 della L.107/2015 nonché le condizioni di licenziamento, tra cui il termine di preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, evidentemente, diversi tra il personale precario e quello stabilizzato).

La violazione della Clausola 5 discende dal fatto che, proprio perché esclusi dalle GAE, l'ordinamento interno non prevede alcuna misura preventiva o repressiva volta alla stabilizzazione del posto di lavoro per i ricorrenti in quanto esclusi sia dalla sfera di applicazione dei dd.ll.gg.ss nn. 368/2001 e 81/2015, di recepimento della direttiva 1999/70, sia dal *piano straordinario di stabilizzazione* varato con la legge 107/2015, sia, infine, dal *concorso riservato agli abilitati* indetto con d.m. 17.10.2018 e del successivo decreto del 9.11.2018.

Sul punto è bene rimarcare che, in disparte la circostanza che l'accesso al concorso straordinario richiede oltre al titolo magistrale (questa volta riconosciuto abilitante) anche un biennio di servizio nell'ottennio 2010/11 al 2017/18, requisito non in possesso di tutti i ricorrenti, i posti disponibili per tale tornata concorsuale straordinaria sono limitati al 50 % delle disponibilità organiche residue dopo l'immissione in ruolo dei concorsi banditi nel 2016 mentre il restante 50% è stato riservato a coloro che sono iscritti a pieno titolo nelle GAE.

Pertanto, come chiarito dal punto b) dell'art. 4 del D.L. 87/2018, i posti effettivamente disponibili per tale concorso straordinario sono solo quelli che residuano dopo l'assegnazione

di quelli conferiti all'esito nei concorsi ordinari 2016, quindi una esigua parte delle disponibilità organiche.

La Corte **Costituzionale** con la sentenza **n. 187 del 2016** ha rimarcato che l'inserimento nelle graduatorie per cui è causa costituisce l'unico strumento per garantire ai precari storici **".....indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia"**.

Se trovasse conferma l'interpretazione dell'Adunanza Plenaria i ricorrenti perderebbero la possibilità di beneficiare dell'unica misura attuativa della clausola 5 dell'accordo quadro ossia essere inserite nelle graduatorie finalizzate proprio all'eliminazione del precariato storico.

L'interpretazione della normativa dell'Adunanza Plenaria consegue, quindi, dal fatto che *"la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. ... 30- la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro assegna agli Stati membri un obiettivo generale, che consiste nella prevenzione di siffatti abusi, lasciando loro nel contempo la scelta dei mezzi per conseguire tale obiettivo, purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'efficacia pratica dell'accordo quadro (sentenze del 3 luglio 2014, Fiamingo e a., C-362/13, C-363/13 e C-407/13, EU:C:2014:2044, punto 60, nonché del 26 novembre 2014, Mascolo e a., C-22/13, C-61/13, C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 76)"* (così, da ultimo, CGUE María Elena Pérez López C-16/15, 14 settembre 2016).

Tali decisioni non avrebbero scrutinato la violazione della normativa eurounitaria violando, in tal modo, i principi affermati dalla sentenza 26.11.2014 resa dalla CGUE nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C. 63/13 e C- 418/13, Mascolo ed altri.

I ricorrenti, quindi, evidenziano la difformità del "*decisum*" dell'Adunanza Plenaria con le tutele previste dal diritto dell'Unione in quanto, se non fosse possibile l'inserimento nelle Gae dei diplomati magistrali, l'ordinamento interno si porrebbe in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato poiché, non prevedrebbe **alcuna misura "preventiva o dissuasiva" dell'abuso del precariato con riferimento ai docenti delle scuole statali.**

L'Adunanza Plenaria ha, erroneamente, sostenuto, al punto 29, che:

*«...nella situazione in esame appare ragionevole ed ispirato a consistenti ragioni di interesse pubblico il ripristino a regime del sistema di reclutamento degli insegnanti attraverso selezione concorsuale per esami, con salvaguardia delle sole più antiche posizioni di "precariato storico", per evidenti ragioni sociali. Ragioni, quelle appena indicate, che giustificano pienamente l'attuale disciplina anche in rapporto al diritto comunitario, con particolare riguardo alla **clausola 4 dell'accordo quadro** sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in data 28 giugno 1999, che esclude ogni discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato ... spetta al giudice nazionale una delicata valutazione – da condurre caso per caso – al fine di verificare la sussistenza, o meno, di "ragioni oggettive", che a norma della medesima direttiva possono giustificare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato (Corte di Giustizia, Valenza e a. – da C-302/11 a C-305/11). Per l'individuazione di tali ragioni, in effetti, non si rinvergono parametri di riscontro nella direttiva 1999/70/CE, ma la Corte di Giustizia (Grande sezione, sentenza del 4 luglio 2006, causa C-212/04 –Adeneler) ha precisato che il significato e la portata della relativa nozione debbono essere determinati in funzione dell'obiettivo perseguito dall'accordo-quadro e, in particolare, del contesto in cui si inserisce la **clausola 5, n. 1, lettera a) dello stesso** (clausola, quella appena indicata, che **mira a prevenire gli abusi**, derivanti dall'utilizzo di più contratti*

di lavoro successivi a tempo determinato, dovendo, invece, la forma generale dei rapporti di lavoro essere a tempo indeterminato, in quanto la stabilità del posto costituisce elemento importante per la tutela dei lavoratori). Il margine di discrezionalità, lasciato al riguardo agli Stati membri dell'Unione, resta, dunque, contenuto dalla necessità di garantire il risultato imposto dal diritto comunitario, alla luce sia dell'art. 249, comma 3, del Trattato che del punto 1 dell'art. 2 della direttiva 1999/70: la nozione di "ragioni oggettive", pertanto, deve essere "riferita a circostanze precise e concrete che caratterizzano una determinata attività", in modo tale da giustificare, in un particolare contesto, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi (sentenza Adeneler cit., punto 88). Dette circostanze possono essere il risultato della **particolare natura dei compiti, per il compimento dei quali i contratti sono stati conclusi**, o del perseguimento di obiettivi legittimi di politica sociale di uno Stato membro (sentenza Adeneler cit. punto 70). Per quanto riguarda la reiterazione di contratti di lavoro a termine, ad esempio, può agevolmente sostenersi che tale reiterazione deve essere giustificata da esigenze temporanee, straordinarie ed urgenti del datore di lavoro e non essere finalizzata a soddisfare fabbisogni permanenti. È di tutta evidenza che le disposizioni normative in esame rispondono pienamente alla disciplina comunitaria, in quanto, appunto, volte ad eliminare il precariato (pur nel rispetto di parametri di gradualità, introdotti a tutela di situazioni a lungo protrattesi nel tempo e destinate alla stabilizzazione), con tendenziale, generalizzato ritorno ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, previa selezione concorsuale per merito, nel già ricordato interesse pubblico alla formazione culturale dei giovani, che la scuola deve garantire attraverso personale docente qualificato. Ove le tesi difensive in esame fossero accolte, viceversa, non potrebbe che formarsi un nuovo consistente precariato, che allungherebbe i tempi del perseguimento del sistema previsto a regime, o lo renderebbe addirittura non perseguibile. Nella presente sede di giudizio di legittimità, pertanto, è sufficiente rilevare che non può essere ammessa la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per ragioni non puntualmente previste a livello legislativo, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale o comunitaria».

La sentenza dell'Adunanza Plenaria - interpretando l'art. 1, comma 605, lett. C) della L. n. 296/2006 e l'art. 15 del d.PR. n. 323/88, nel senso di precludere l'inserimento in GAE degli insegnanti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 – risulta non conforme al principio in base al quale bisognerebbe **privilegiare un' interpretazione comunitariamente orientata** della normativa interna che, diversamente, sarebbe preclusiva per i ricorrenti, della possibilità **di beneficiare dell'unica misura attuativa della Clausola 5 dell'accordo quadro**, mentre "la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca" (così, CGUE María Elena Pérez López C-16/15, 14 settembre 2016).

Lo Stato italiano, nel recepire correttamente la Direttiva 1999/70/CE, avrebbe dovuto prevedere misure *"effettive ed energiche"* idonee a prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi nella successione dei contratti a tempo determinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, come l'art.5, comma 4-bis, d.lgs. n.368/2001 (punto 55; già ordinanza Affatato, punto 48; sentenza Mascolo del 26.11.2014, p.79), adeguandosi **al principio di leale cooperazione** con le Istituzioni europee di cui all'art.4, punto 3, del Trattato dell'Unione europea TUE, da cui il neanche Giudice nazionale può discostarsi se non violando in maniera flagrante il diritto europeo (punti 59-61, cit. sent.Affatato; sentenza Mascolo del 26.11.2014, p.45).

I ricorrenti, quindi, evidenziano come il d.m. 374/2019, in applicazione di quanto deciso dall'Adunanza Plenaria, ripropone tali gravi violazioni in quanto, non consentendo l'inserimento nelle GAE dei ricorrenti si pone in contrasto con le citate clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, poiché, (anche) tale atto regolamentare consente di reiterare l'abuso dei contratti a termine.

Anche per tali ragioni si chiede che la questione ai sensi dell'art. 267 del TFUE sia rimessa alla CGUE

..ooOoo..

III) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 - 4 E 12 DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI – VIOLAZIONE DELLE TUTELE PREVISTE DAL CAPITOLO 2 DEL "PROCESSO DI BOLOGNA" IN MATERIA DI PUBBLICITÀ SUI TITOLI DI STUDIO RILASCIATI

Le richiamate decisioni dell'Adunanza Plenaria che hanno ritenuto il titolo di diploma magistrale non valido per ottenere l'inserimento nelle Gae, appaiono non conformi alle previsioni di cui **agli artt. 3 - 4 e 12 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali**, perchè il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 costituisce, indubbiamente, un titolo idoneo all'inserimento in GAE, non solo in quanto espressamente così qualificato dall'art. 194 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297 (*"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne"*), dall'art. 15 del d.P.R. n. 323/88 e dal D.M. n. 353/2014, ma anche perché la direttiva 2005/36/CE ha previsto che, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, non rilevano le modalità di reclutamento previste dal diritto interno di ciascun Stato membro, bensì il percorso formativo seguito (cfr. in tal senso il **parere Dipartimento per le Politiche europee in data 21.03.2014 nonchè il disposto della causa C-102/2002 del 29.04.2004 della CGUE**, ai pp. § 43 e ss.).

Percorso formativo che, indubbiamente, ha comportato una qualificazione professionale in base alle competenze acquisite negli anni di precariato nella scuola statale svolti, a partire quantomeno dall'a.s. 2002/2003, ma anche alla luce dell'anno di tirocinio, espletato al quinto anno di frequenza degli istituti magistrali, che costituisce, a tutti gli effetti, una *"formazione regolamentata"* [prima prevista dall'art. 53 del R.D. 6.05.1923 e **dall'art. 194 del d.lgs. nr. 297/1994**, ai sensi della lett.e) e j)] dell'art. 3 della Direttiva 2005/36/CE in questione.

Il fatto che tale titolo abbia valore abilitante è stato, espressamente, confermato anche dal medesimo MIUR che, a più riprese, ove chiamato a pronunciarsi sull'argomento, non ha mancato di evidenziare come tale diploma *"conservierà per sempre il valore abilitante e consentirà, comunque, di accedere all'insegnamento"*. (**nota a firma del Ministro Berlinguer, 3 marzo 1997, prot. n. 12588/BL, il cui contenuto è in seguito ribadito anche dalle circolari ministeriali 18 ottobre 2008, prot. n. 4458/C18**).

In effetti l'**art. 402 del d.lgs. 297/1994** ha stabilito che fino alla riforma degli studi universitari disposto con la L.341/90 il diploma delle scuole magistrali è idoneo ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti a cattedre nelle scuole dell'infanzia e in quelle materne.

In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali doveva considerarsi abilitante secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 in combinato disposto con l'art. 194 d.l. 16 aprile 1994, n. 297; ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dal D.I. nr.175/1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.

A ciò si aggiunga che l'**art. 1 del d.l. 97/2004, convertito in L. nr.186/2004, poi modificata con la L. 296/2006, al comma 605** ha fatto salvi i diritti di coloro che fossero in possesso di abilitazione alla data della trasformazione delle graduatorie permanenti a quelle ad esaurimento.

Il citato anno di tirocinio ha, infatti, rispettato i requisiti previsti dal menzionato art. 3 della Direttiva 2005/36/CE, sia con riferimento alla cd. *"supervisione"* del corso

professionalizzante, sia al periodo di svolgimento svoltosi al quinto anno del corso di studi magistrali.

Il tirocinio in questione, in effetti, prevedeva un'importante attività di formazione e di insegnamento con l'ausilio di un "tutor", di docenti titolari delle scuole secondarie e delle Università. La pregressa normativa prevedeva, infatti, il coinvolgimento dei vecchi Provveditorati agli Studi, dell'Università, dei docenti universitari e di ruolo delle scuole secondarie e imponeva, per l'anno di formazione, la frequenza obbligatoria sia della pratica, la mattina presso le scuole elementari, che pomeridiana, relativa alla formazione teorica, con un esame finale conclusivo, scritto e orale, abilitante l'esercizio alla professione di insegnante nelle scuole dell'infanzia ed elementari (cfr. in tal senso, per ultimo, a circolare prot.n. 4897 del 2010).

Tale diritto risulta affermato dalla **CGUE nella causa c-102/2002 DEL 29.04.2004**, in materia di tutela della libera circolazione delle persone, la quale, **al p. 36**, ha statuito che: *"...come risulta in particolare dal primo 'considerando' di entrambe le direttive 89/48 e 92/51, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno della Comunità costituisce l'obiettivo principale di tali direttive. I 'considerando' in esame sottolineano che, tra gli altri aspetti, la libera circolazione delle persone e dei servizi implica, per i cittadini degli Stati membri, la facoltà di esercitare una professione, a titolo indipendente o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali. Dal terzo e quarto 'considerando' della direttiva 89/48 deriva altresì che l'instaurazione di un sistema generale di riconoscimento dei diplomi è diretta a facilitare l'esercizio da parte dei cittadini comunitari di tutte le attività professionali che sono subordinate nello Stato membro ospitante al possesso di una formazione determinata. Il diciottesimo 'considerando' della direttiva 92/51 conferma peraltro che il sistema generale di riconoscimento istituito da tale direttiva mira, come il primo sistema generale istituito dalla direttiva 89/48, a sopprimere gli ostacoli all'accesso alle professioni regolamentate"*.

In ogni caso la **Commissione Ue, con comunicazione del 31 gennaio 2014 al Parlamento europeo**, inviata in risposta alla **petizione n.567/2011** di un diplomato magistrale (che chiedeva, in applicazione della direttiva 2005/36/CE, il riconoscimento, negato in un primo momento dallo Stato italiano, del diploma di maturità magistrale come titolo abilitante per l'insegnamento in Gran Bretagna), **ha dato atto che il diploma magistrale è una qualifica completa all'insegnamento in Italia nelle scuole dell'infanzia e primaria** e che il concorso a cattedra non rappresenta una procedura di abilitazione, ma solo una procedura di reclutamento nella scuola statale e che, pertanto, i possessori di diploma di maturità magistrale in Italia sono pienamente abilitati ad insegnare in tutta Europa nonché a stipulare contratti a tempo indeterminato.

Più esattamente nella citata petizione lo Stato italiano ha certificato che il diploma magistrale è "..an attestation certifying that he was qualified to teach in Italy.." e per tale ragione il richiedente è stato ammesso ad insegnare in una scuola di pari grado inglese.

In tal senso l'Adunanza Plenaria, con il solo riferimento, sulla specifica questione del p. 6 dei "principi di diritto", ha contraddetto quanto affermato dallo Stato italiano, asserendo il valore del titolo magistrale come "strumentale" al concorso flettendo il diritto al punto di affermare che il comma 7 dell'art. 15 del d.p.r. 323/1998 avrebbe significato solo tale univoca interpretazione, dimenticando che, tra il primo e il secondo periodo, vi è un punto: "7. I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".

Pertanto, anche alla luce di quanto dichiarata nella citata petizione si chiede che la questione sia rimessa alla CGUE per le rappresentate violazioni comunitarie.

..ooOoo..

III) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Sotto diverso profilo lo studente che, al tempo, si è iscritto all'istituto magistrale era titolare di un interesse qualificato a che tali principi trovino applicazione nell'ambito dell'autonomia normativa, pur riconosciuta dal legislatore e dai menzionati principi costituzionali ed eurounitari.

Va rilevato che lo "status" di studente, costituito con l'atto di iscrizione, pur essendo funzionale al conseguimento del diploma assume nondimeno una sua autonoma rilevanza giuridica sotto una serie di profili tra cui quello della tutela della certezza dei diritti e della buona fede contrattuale e quindi dell'affidamento e della ragionevolezza nonché per altro verso dell'imparzialità e del buon andamento amministrativo.

Dunque, il MIUR, in applicazione dei suindicati principi, avrebbe dovuto attivarsi per fornire tutti gli strumenti atti a non pregiudicare il percorso ed il successo formativo degli studenti.

Secondo quanto definito dall'ordinamento previgente alla riforma della L.n.341/1990, attuata poi con il **decreto interministeriale del 10.03.1997**, (tra l'altro richiamati nelle sentenze dell'Adunanza Plenaria) gli studenti iscritti agli istituti magistrali potevano conseguire l'abilitazione e l'iscrizione all'Università, come detto, dopo avere frequentato il 5 anno di tirocinio previsto dagli ordinamenti allora vigenti.

In merito deve trovare applicazione il principio della certezza del diritto, allora vigente al momento dell'iscrizione dello studente, poiché è proprio al momento dell'iscrizione che si instaura il rapporto giuridico tra l'istituto scolastico e lo studente, il quale, all'atto dell'iscrizione, individua il tipo di scuola, in base alle prospettive lavorative ed alle specifiche inclinazioni sceglie l'istituto più idoneo al proprio progetto di vita. Iscrizione che si articola in tre fasi:

A - dell'iniziativa, con cui lo studente con apposita domanda chiede alla scuola di essere iscritto sulla base di una scelta fatta alla luce del piano di studi e del relativo titolo di diploma conclusivo del ciclo di studi secondari superiori;

B- dell'istruttoria, nella quale la segreteria della scuola verifica i documenti ed il possesso dei requisiti previsti di legge;

C- costitutiva, che termina con l'atto di iscrizione ed ammissione alla frequenza della scuola da cui sorge un vero e proprio **"rapporto giuridico di natura contrattuale"**, con diritti e doveri reciproci, in base alle leggi a quel momento vigenti.

Sul punto, con riferimento alle modifiche degli ordinamenti universitari, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare il principio dell' "....indubbia necessità di determinare un quadro di certezze che permette allo studente di organizzare la propria carriera universitaria secondo un disegno coerente e non sulla base di un quadro di riferimento soggetto a mutamento; solo prevedendo un quadro di certezze, infatti, lo studente e l'Amministrazione universitaria possono progettare (e realizzare) un percorso formativo coerente e finalizzato alla migliore qualificazione professionale".(cfr. T.A.R. Puglia Lecce Sez. I 23 gennaio 2008 n. 178 e 20 febbraio 2008 n. 543)

Principi invero, già affermati con il **"Processo di Bologna"**, movimento di riforme iniziato nel giugno del 1999 a Bologna, dove i ministri dell'istruzione di 29 paesi europei sottoscrissero

una dichiarazione congiunta per la costituzione di uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, con l'obiettivo di realizzarlo entro il 2010, che ha circondato di garanzie il percorso formativo degli studenti, a partire proprio dalla “trasparenza e leggibilità dei percorsi formativi”. Si tratta di un grande sforzo di convergenza dei sistemi di formazione, anche universitari, dei Paesi partecipanti che ha coinvolto, direttamente, tutte le istituzioni europee e le loro componenti interne. L'obiettivo perseguito è fare in modo che nel 2010 (data limite ora spostata al 2020) i sistemi di istruzione superiore dei paesi partecipanti e le singole istituzioni siano organizzati in maniera tale da garantire: **la trasparenza e leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli di studio...**;

Al **Capitolo 2 della Dichiarazione di Bologna**, relativo alla valutazione dei corsi di studio, è stato dato spazio, appunto, alla pubblicità delle informazioni che le istituzioni hanno la responsabilità di fornire informazioni - accurate, imparziali, obiettive e facilmente accessibili - relative ai corsi di studio offerti, ai risultati di apprendimento previsti, ai titoli che rilasciano, alle metodologie di insegnamento e apprendimento, alle procedure di verifica dell'apprendimento utilizzate e alle opportunità di apprendimento disponibili per i loro studenti.

Per cui lo studente, nel suo percorso formativo, è tutelato anche dai suddetti principi di rango transnazionale su cui gli stati membri dell'Unione hanno iniziato a lavorare dal lontano 1999.

Non a caso le direttive 2005/35/CE e le successive modifiche della 2013/55/Ce hanno regolamentato, solo dopo l'a.s. 2001/2002, la specifica questione delle qualifiche professionali, tra cui l'abilitazione all'insegnamento. L'atto di recepimento della direttiva 2005/36/CE è stato il **d.gs. nr. 206/2007**, rubricato *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.....”*.

Le suddette direttive non hanno disposto alcun obbligo di formazione universitaria al fine specifico del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, motivo su cui si è basata una parte delle contestate sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

In merito, il menzionato decreto legislativo **all'art. 4** ha stabilito che il “titolo di formazione” può essere rilasciato dall'Università o *“da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità”*.

Ivi aggiungendo che il suddetto titolo ha *“uguale valore”* se *“i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo”*.

Nello stesso articolo la “qualifica professionale” è certificabile sia da un titolo che da un'esperienza lavorativa maturata. Più precisamente sono definite qualifiche professionali *“le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale..”*.

L'art. 19 del menzionato decreto, rubricato *“Livelli di qualifica”*, poi, ha regolamentato i livelli di qualifica professionale all'interno degli Stati membri ivi contemplando, tra i titoli, i diplomi rilasciati dalle scuole secondarie e/o eventuali attività di tirocinio svolte in aggiunta al ciclo di studi [(cfr. p.2, lett.b) e lett.c)].

In sintesi il decreto in questione, che ha recepito i principi e le richiamate direttive comunitarie nel nuovo sistema di formazione basato sulla certificazione delle *“competenze”* e delle *“abilità”* che si sono aggiunte al tradizionale sistema formativo italiano basato esclusivamente sulla verifica delle *“conoscenze”*.

Tale innovazione del sistema della formazione ha valorizzato, anche ai fini della qualificazione professionale dell'abilitazione all'insegnamento, sia il servizio prestato che

l'eventuale tirocinio svolto. A questo punto è il caso di evidenziare che i ricorrenti hanno conseguito il titolo di diploma magistrale abilitante che ha consentito loro di espletare la propria attività di docenti nelle scuole statali.

Si eccepisce, pertanto, anche la violazione con riferimento agli **artt. artt. 2, Cost.**, in materia della tutela della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo; **3 Cost.** in materia della tutela del principio di uguaglianza, di ragionevolezza e di affidamento dei ricorrenti, **51 Cost.** in materia della tutela di accesso ai pubblici uffici in "*condizioni di uguaglianza*"; **97 Cost.** in materia di tutela dei principi di buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione nonché degli obblighi di adeguamento al diritto comunitario statuiti dagli **artt. 10 e 117 Cost.**, con particolare riferimento al parametro interposto **dell'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta sociale europea, ratificata con legge 9 febbraio 1999, n. 30, parte I, punti 2 e 6 nonché dei parametri di cui si è denunciata la violazione ai pp. a)-b)- c) e d) del presente ricorso.

Più recentemente **la sent. nr. 267/2017** della Consulta ha statuito che *"E'...nell'art. 3 Cost. che trova copertura il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giudica, che si atteggia come, limite generale alla retroattività della legge. E se -come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (in consonanza anche con quella della Corte EDU)- la tutela dell'affidamento non comporta che, nel nostro sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, resta fermo tuttavia che dette disposizioni, "al pari di qualsiasi altro precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali imposte in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento dei cittadini nella sicurezza pubblica [recte, giuridica]" (Sent.n.822 del 1988; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n.16 del 2017, n.108 del 2016, nn.216,56 e 34 del 2015, n.166 del 2012)*

La necessità di tutelare l'affidamento ingenerato dalla propria condotta costituisce una delle più importanti applicazioni del principio di buona fede, ne consegue, pertanto, che il legittimo affidamento non necessita di copertura legislativa espressa, proprio perché è espressione di uno dei principi più importanti riconosciuti nel nostro ordinamento.

Tale assetto è stato recepito anche dalla sentenza di questo Ecc.mo **TAR Lazio (Tar Lazio, Roma, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455)** che ha affermato che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce proprio un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento. La tutela del legittimo affidamento può essere accordata, però, soltanto a condizione che siano state fornite all'interessato rassicurazioni precise, incondizionate, concordanti nonché provenienti da fonti autorizzate ed affidabili dell'Amministrazione e che tali rassicurazioni siano state idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui erano rivolte.

Pertanto, la circostanza che tale titolo avesse avuto, al tempo, valore abilitante sulla base di fondamenti normativi e di atti posti in essere dal MIUR rileva l'assoluta "*buona fede*" di chi ha scelto sulla base di tali circostanze un preciso percorso di studio che abilitava dopo un anno di tirocinio a conclusione dei quattro anni di frequenza dei vecchi istituti magistrali.

..ooOoo..

V) **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 296/2006, NONCHÉ DELL'ART. 53 DEL R.D. N. 1054/23, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 194 E 197 D. LGS. N. 297/94.**

Per mero tuziorismo giuridico e in via del tutto subordinata si evidenzia come gli impugnati decreti vadano comunque annullati per violazione dell'art. 1, comma 605, della l. n. 296/2006, il quale espressamente riconosce a tutti i docenti abilitatisi entro il 01.01.2007 il diritto ad essere inseriti nelle GAE. Come rilevato dal Consiglio di Stato, infatti, *"Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie."* (così Consiglio di Stato Sez. VI n. 3788 del 3/08/2015)

Né può obiettarsi, a contrariis, che il legislatore abbia precluso, in linea di principio, nuovi inserimenti, perché: *"Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006 ... fa espressamente salvi ... gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie"* (così, ex pluribus, Cons. St. 03/08/2015, n. 3788)

In altri termini la citata L. n. 296/2006 fotografa la situazione al momento di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, disponendo l'obbligo del MIUR di consentire l'inserimento nelle GAE delle docenti che -come appunto le ricorrenti - già possedevano l'abilitazione prima dell'1.1.2007, data di conformazione ad esaurimento delle graduatorie, ed impedendo, viceversa, l'inclusione nelle predette graduatorie dei docenti che si sono abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Ne discende che *"dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento. In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della LEGGE N. 296/2006 ... fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Secondo questo Collegio, quindi, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e NON ERANO NUOVI ABILITATI da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi".* (così Consiglio di Stato Sez. VI n. 3628 del 21/07/2015)

Per quanto sopra dedotto i ricorrenti, come rappresentati e difesi

CHIEDONO

- 1) l'annullamento degli atti impugnati con conseguente riconoscimento del legittimo interesse dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in possesso di un diploma magistrale ante 2001/2002;
- 2) in via subordinata, rimettere alla Corte di Giustizia ex art. 267 TUEF, le seguenti questioni pregiudiziali sulle rappresentate violazioni delle citate norme del diritto dell'Unione in particolare chiedere:
- 3) *"A) Se l'art. 1, comma 605, lett. C) della L. n. 296/2006 e l'art. 15 del D.p.r. n. 323/88, laddove interpretati nel senso di precludere l'inserimento in GAE degli insegnanti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 (in quanto asseritamente privi di un titolo con "valore abilitante") o laddove interpretati nel senso di subordinare il loro inserimento nelle (sole) GAE alla partecipazione a ulteriori sessioni di abilitazione o al conseguimento della laurea in scienze della formazione, si pongono in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea e più precisamente con l'art. 4 Trattato dell'Unione europea, in materia di applicazione del "principio di leale cooperazione", con l'art. 17-20 e 21 della Carta DFUE, in materia di tutela del principio di "uguaglianza e non discriminazione", dell'art. 6 del Trattato di Lisbona in materia di tutela dei diritti fondamentale della Carta DUE e con l'art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione Europea, il regolamento CEE n.1612 del 1968 e gli artt. 12 e 39 CE e l'art. 111 Cost. poiché introdurrebbero una ingiusta discriminazione nell'ambito della stessa categoria di diplomati magistrali di cui una parte è stato considerato abilitato all'insegnamento (cfr. petizione nr.567/2011) altra parte non è stato considerato abilitato e per questo escluso dalle GAE nonchè si pongono in contrasto con gli artt. 3 - 4 e 12 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, e con le tutele previste dal Capitolo 2 del "Processo di Bologna", in materia di pubblicità sui titoli di studio rilasciati dagli istituti magistrali perchè i ricorrenti si sono iscritti al corso di studi magistrali che, al tempo, costituiva un titolo abilitante, ai sensi dell'art. 194 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297 ("Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne"), e dell'art. 15 del d.PR. n. 323/88 e del DM. n. 353/2014;*

B) Se l'art. 1, comma 605, lett. C) della L. n. 296/2006 e l'art. 15 del D.p.r. n. 323/88, laddove interpretati nel senso di precludere l'inserimento in GAE degli insegnanti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 (in quanto asseritamente privi di un titolo con "valore abilitante") o laddove interpretati nel senso di subordinare il loro inserimento nelle (sole) GAE alla partecipazione a ulteriori sessioni di abilitazione o al conseguimento della laurea in scienze della formazione, in mancanza di ragioni oggettive, si pongono in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea e più precisamente con l'art. 4 Trattato dell'Unione europea, in materia di applicazione del "principio di leale cooperazione", con l'art. 17-20 e 21 della Carta DFUE, in materia di tutela del principio di "uguaglianza e non discriminazione", dell'art. 6 del Trattato di Lisbona in materia di tutela dei diritti fondamentale della Carta DUE e con la clausola 4 e 5 dell'Accordo Quadro del 18.3.99 sul lavoro a tempo determinato e della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE., poiché discriminerebbero, irragionevolmente, i lavoratori assunti con contratti a termine da quelli assunti a tempo indeterminato, in relazione alle «condizioni di impiego» nonchè precluderebbero la possibilità di essere assunti in ruolo sul 50% dei posti riservati alle GAE, ai sensi dell'art. 399 del d.lgs. nr. 297/94, come modificato dalla L.124/99, così reiterando illegittimamente i contratti a termine in violazione dei limiti statuiti dalla menzionata Clausola 5 ".

Con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00 Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it e francescoamerico@ordineavvocatiroma.org.

Roma 18.06.2019

avv. Francesco Americo

avv. Isetta Barsanti Mauceri